



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: TARI - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID-19.

L'annoduemilaventuno, addì **diciassette** del mese di novembre alle ore **12.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Pieragnoli Andrea	Sindaco	X	
2	Mansueto Guido	Assessore	X	
3	Barbagallo Alfio	Assessore	X	
4	Mariani Daniela	Assessore	X	
5	Panichi Vittoria	Assessore	X	
			5	0

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Dr. Parri Francesco

Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il :
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 - dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N. (art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Dr. Parri Francesco

ATTESO che:

- la seduta odierna della Giunta Comunale viene svolta in modalità di videoconferenza sulla base di quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 4 del 26.03.2020;
- il riconoscimento dei presenti e la loro espressione di voto è stata svolta con le modalità precisate nel sopra citato decreto;

RILEVATO come le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dr. Francesco Parri, vice segretario, in virtù della autorizzazione alla reggenza a scavalco della sede di segreteria, attribuita ai sensi dell'art. 16 ter, comma 9, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, giusto decreto della Prefettura di Firenze del 30.09.2021, Prot. n. 0152264 del 04.10.2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la grave emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Covid-19 ha imposto da parte del Governo l'adozione di importanti provvedimenti legislativi, volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione del virus;

VISTI

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- Il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- Il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- Il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- Il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- Il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»;
- Il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19»;
- Il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- Il DPCM 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020»;
- L'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
- L'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
- L'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di

- contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
- L'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
 - Le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;
 - L'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;
 - Le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
 - La dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - Il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021", il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;
 - Il DPCM 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2 marzo 2021 – Suppl. ordinario n. 17;
 - La Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 di proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 30 aprile 2021;
 - Il Decreto legge 18 maggio 2021 n. 65 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18 maggio 2021;
 - Il D.L. n. 105 del 23/07/2021 convertito con modificazioni nella L. 126 del 16/09/2021 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31/12/2021;

CONSIDERATO il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con la variante Delta che induce a ritenere che per la restante parte del 2021, come già avvenuto in questo inizio di anno per effetto del DL n. 172/2020 e del DPCM 14.1.2021, saranno adottate misure di contenimento del contagio - più o meno importanti nei diversi periodi a seconda del variare della situazione epidemiologica - le quali potrebbero portare alla sospensione o riduzione di un numero più o meno ampio di attività economiche con esclusione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali;

ATTESO CHE l'Amministrazione Comunale intende supportare per l'anno 2021 le imprese del territorio che a seguito della sospensione o limitazione dell'attività risultano particolarmente esposte ad una grave crisi economica, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa dell'attività stessa;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 7/5/2020 ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che ha introdotto un meccanismo di riduzione del prelievo sui rifiuti nei confronti delle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza riproporzionando i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Kd della parte variabile della tariffa sulla base dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata con relativo codice Ateco;

DATO ATTO con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 concernente il riparto del fondo di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 25/05/2021 n. 73 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, è stata assegnata al Comune di Casole d'Elsa la somma di € 51.693,69;

RITENUTO utilizzare l'intero importo di € 51.693,69, assegnato a questo Ente per l'istituzione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto e/o versato per la Tari – Tassa Rifiuti 2021 a seguito di pubblicazione di apposito bando riservato alle utenze non domestiche del territorio del Comune di Casole d'Elsa, in base a criteri per quanto compatibili con la deliberazione Arera n. 158/2020

RAVVISATA l'inopportunità di gestire le agevolazioni per le utenze non domestiche sotto forma di riduzione tariffaria da applicarsi direttamente in bolletta per le seguenti motivazioni:

- nella banca dati gestita direttamente dall'ufficio tributi comunale, le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal DPR n. 158/1999 e non è presente l'informazione relativa ai codici Ateco, utilizzati invece come riferimento nei provvedimenti allegati alla citata delibera Arera 158/2020;
- non esistono legami di biunivocità tra i codici Ateco per i quali era prevista la sospensione/riduzione/chiusura e le attività effettivamente sospesi/ridotti/chiusi per effetto dei provvedimenti governativi restrittivi finora adottati, considerata inoltre la differenziazione secondo i periodi e le aree di rischio stabilite dai vari provvedimenti governativi;

DATO ATTO che il valore complessivo dei contributi da riconoscere alle utenze non domestiche, di € 51.693,69, sarà stanziato a bilancio mediante assunzione di specifico atto deliberativo avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2021/2023";

RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi e individuazione dei relativi beneficiari:

- a) Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente, entro il termine del 15/01/2022
- b) Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Casole d'Elsa ed assoggettate alla TARI che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 a seguito di uno o più provvedimenti di cui ai DPCM avanti richiamati e relative Ordinanze ministeriali e/o regionali, o che abbiano subito un ridimensionamento per calo della domanda pur non essendo soggette a sospensione dell'attività;
- c) Il contributo sarà determinato mediante riduzione della quota variabile del tributo delle utenze non domestiche secondo le percentuali indicate nell'allegato A alla presente deliberazione, da erogarsi in una unica soluzione entro il 15/02/2022;
- d) Che l'erogazione avverrà soltanto a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate relative alla TARI 2021 entro il 15/02/2022;
Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo di € 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in diminuzione in proporzione all'incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile;
- e) Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget complessivo di € 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in aumento in proporzione all'incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile;

DATO ATTO che le agevolazioni per le utenze non domestiche, di cui al presente atto, non sono a carico della rimanente platea degli utenti del servizio tributi;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

VISTI:

- il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 30/06/2021;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 1, comma 527 della Legge 2 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Arera le funzioni di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni anche di natura sanzionatoria stabiliti dalla Legge 481/1995;
- la deliberazione Arera n. 158 del 05.05.2020 di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19, che, ferme restando le prerogative attribuite alla Legge n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela per quelle utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività per contrastare l'emergenza sanitaria;

RICHIAMATE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il DUPS 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi;

AD UNANIMITÀ di voti espressi a norma di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo finalizzato alla riduzione di quanto dovuto e versato per la TARI anno 2021 dalle utenze non domestiche, che siano state costrette a chiudere, sospendere o ridimensionare le proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
3. di stabilire che l'ammontare complessivo delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per il contributo in oggetto è di € 51.693,69, le cui risorse saranno stanziare sul Bilancio di Previsione 2021/2023, mediante assunzione di specifico atto deliberativo avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2021/2023";
4. di stabilire i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi e individuazione dei relativi beneficiari:
 - Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita modulistica predisposta dall'Ente, entro il termine del 15/01/2022;
 - Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Casole d'Elsa ed assoggettate alla TARI che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 a seguito di uno o più provvedimenti di cui ai DPCM avanti richiamati e relative Ordinanze ministeriali e/o regionali, o che abbiano subito un ridimensionamento per calo della domanda pur non essendo soggette a sospensione dell'attività;
 - Il contributo sarà determinato mediante riduzione della quota variabile del tributo delle utenze non domestiche secondo le percentuali indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, da erogarsi in una unica soluzione entro il 15/02/2022;
 - L'erogazione avverrà soltanto a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle rate relative alla TARI 2021;
 - Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget complessivo di € 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in diminuzione in proporzione all'incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile, fatta salva la facoltà dell'Ente di individuare ulteriori risorse da stanziare allo scopo, incrementando il budget complessivo;

- Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al budget complessivo di 51.693,69, i contributi spettanti a ciascuna attività saranno rideterminati in aumento in proporzione all'incidenza di ciascuno sul totale in relazione al budget disponibile, fino a copertura anche del 100% della quota variabile Tari 2021;
- 5. Di approvare l'allegato "A" riportante le categorie e la percentuale di riduzione della quota variabile ad ognuna attribuita;
- 6. di esprimere atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi di provvedere a tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto in oggetto e ad adeguata pubblicizzazione dell'iniziativa tramite i canali di comunicazione dell'ente;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

TARI - ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID-19.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Li, 16/11/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Li, 16/11/2021

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pieragnoli Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Dr. Parri Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

